Rimborso spese di viaggio

Il quesito, avanzato da un sindacalista, riguarda il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dirigente scolastico per raggiungere la sede della sezione staccata.

Il revisore dei conti di una scuola ha rilevato che non è legale che il Dirigente scolastico ottenga il rimborso delle spese di viaggio, sostenute utilizzando il proprio mezzo di trasporto, per raggiungere la sezione staccata, ubicata in comune lontano da quello che accoglie la sede centrale.

Dal canto suo, il sindacalista, autore del quesito, ritiene che le disposizioni regolamentari oggi vigenti in tema di rimborso delle spese di viaggio non vietino al Dirigente scolastico di chiedere ed ottenere il rimborso di quelle sostenute per raggiungere la sezione staccata, senza superare l'importo che gli sarebbe spettato se si fosse servito del mezzo pubblico di trasporto.

Si dà atto, al riguardo, che il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, al 9° comma del suo art. 6 dispone: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli artt. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Si può ricordare, al riguardo, che il testo del citato art. 15 della Legge n. 836/1973 prevedeva: Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e, comunque, non oltre i limiti di quella provinciale, può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro, quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali mezzi di linea.

L'articolo 8 della Legge n. 417 del 1978 aveva portato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super la predetta indennità chilometrica.

Le sopra citate norme sono state oggetto di interpretazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che vi ha provveduto con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010.

Detta circolare esclude che le disposizioni abrogative, contenute nel già trascritto 9° comma dell'art. 6 del Decreto-legge n. 78, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio dello stesso anno, possano applicarsi al personale adibito a funzioni ispettive ed ai dipendenti pubblici che, pur non rientrando nella categoria degli ispettori, siano impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo.

Queste categorie di dipendenti pubblici, quindi, potranno essere autorizzate all'uso di mezzo proprio se sussisteranno le due condizioni originariamente richieste per la concessione dell'autorizzazione: che il dipendente svolga la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate; che l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione.

Se ne deduce che il Dirigente scolastico potrebbe utilizzare la disposizione appena citata, e, conseguentemente, potrebbe chiedere d'essere autorizzato all'uso del mezzo proprio se potesse dimostrare che le funzioni che egli è chiamato istituzionalmente a svolgere nella sezione staccata fossero considerate, come si legge nella citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato, funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo.

In realtà, se si legge l'art. 25 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che definisce le funzioni del Dirigente scolastico, si riscontrerà che quelle del Capo di istituto sono definite funzioni di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse umane, di organizzazione e di amministrazione.

Appare, pertanto, molto problematico sostenere che le attività che il Dirigente scolastico è chiamato a svolgere nella sezione staccata del suo stesso istituto possano essere considerate essenzialmente funzioni di verifica e di controllo, salvo che non si voglia identificare come tali le ordinarie attività di verifica della correttezza dei procedimenti, che ogni Dirigente esercita nell'esercizio delle sue quotidiane funzioni.

Questa conclusione implica una risposta negativa al quesito proposto, nel senso che per il Dirigente scolastico non può valere l'esclusione dell'efficacia della disposizione sopra citata, secondo la quale: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli artt. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Al Dirigente si applica integralmente la trascritta disposizione che, si ribadisce, ha abrogato la possibilità che egli possa fare uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti per i quali, un tempo, si andava in missione.

Dal testo del quesito si rileva, infine, che il revisore dei conti ha espresso il suo parere sulla base del principio della onnicomprensività che caratterizza il trattamento economico del Dirigente. Tale principio è sancito nel 3° comma dell'art. 24 del più volte citato Decreto legislativo n. 165 del 2001, che si riporta: determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio.

A sostegno della tesi sostenuta dal revisore dei conti, si può ricordare che la presenza della sezione staccata è uno dei parametri in base ai quali si determina la retribuzione di posizione del dirigente.